

TRIBUNALE CIVILE DI TREVISO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

1

Per: il **Prof. PAOLO CAVALLONE**, c.f. CVLPLA75C15I804W, nato a Sulmona (AQ) il 15/03/1975, residente a Parigi (Francia) alla Rue Brancion n. 83 e domiciliato in Sulmona (AQ) al Viale Papa Giovanni XIII n. 64/D, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato, dall'Avv. Giuseppe Leotta (c.f. LTTGPP75D26H224A, PEC giuseppelleotta@legalmail.it, fax 06.233239808, con studio sito in Roma alla via Buccari n. 3) ed elettivamente domiciliato presso la casella PEC del predetto avvocato, giuseppelleotta@legalmail.it;

RICORRENTE

contro

il **Ministero dell'Università e della Ricerca** (d'ora in avanti, per brevità, "**MUR**"), in persona del Ministro *pro tempore*;

RESISTENTE

nonché nei confronti

dei **Proff.ri Raffaele Sargenti e Daniela Terranova** in quanto inseriti nella graduatoria nazionale ex D.M. 645/2021 per la disciplina "*CODD/02- Elementi di Composizione per Didattica della Musica*";

CONTROINTERESSATI

FATTO

1. Il Prof. Paolo Cavallone insegna "*CODD/02- Elementi di Composizione per Didattica della Musica*" in ambito MUR - AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale) ed è attualmente in servizio presso il Conservatorio di Musica "*Agostino Steffani*" di Castelfranco Veneto; tale circostanza, ai sensi dell'art. 413, comma 5 c.p.c., è idonea a radicare la competenza territoriale in capo al Giudice adito.
2. Con D.M. n. 645 del 31 maggio 2021 (**doc. 1**), il MUR ha avviato la procedura selettiva finalizzata alla costituzione di graduatorie nazionali (denominate dagli addetti ai lavori "*graduatorie 205-bis*") ai sensi dell'art. 1, comma 655, della L. 27 dicembre 2017 n. 205, come modificato dall'art. 3-*quater*, comma 3, del D.L. n. 1 del 9 gennaio 2020 (poi convertito, con modificazioni, dalla L. n. 12 del 5 marzo 2020).

3. Tali graduatorie, gerarchicamente subordinate alle preesistenti c.d. “*graduatorie 128*” (ex L. n. 128/2013 e D.M. n. 526/2014) e c.d. “*graduatorie 205*” (ex L. n. 205/2017 e D.M. n. 597/2018), sono utili per l’attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato.
4. In data 12/07/2021, l’odierno ricorrente ha ritualmente avanzato domanda per il settore disciplinare “*CODD/02- Elementi di Composizione per Didattica della Musica*” ritenendo di possedere tutti i requisiti per essere ammesso in graduatoria (**doc. 2**).
5. All’esito della procedura il Prof. Cavallone è stato inserito nella graduatoria provvisoria del 13/09/2021 (**doc. 3, pag. 10**) in terza posizione con punti 26,50 dietro al Prof. Raffaele Sargenti (a cui sono stati riconosciuti 26,60 punti) ed alla Prof.ssa Daniela Terranova, prima in graduatoria con 31,10 punti.
6. Tuttavia, prendendo visione della propria scheda candidato (**doc. 4**), **il Prof. Cavallone ha avuto modo di constatare che la Commissione giudicatrice non ha valutato affatto alcuni servizi svolti all’estero e ha valutato in maniera non corretta alcuni titoli di studio.**
7. Il ricorrente ha quindi immediatamente presentato reclamo alla Commissione (**doc. 5**) richiedendo la rettifica del punteggio ed in tal senso rilevando:
 - a) Quanto ai **titoli di servizio**, la **mancata attribuzione di n. 3,60 punti** complessivi, e cioè:
 - di n. 1,60 punti per l’insegnamento svolto presso la *State University of New York at Buffalo* nell’a.a. 2009/2010 (su disciplina diversa rispetto a quella per cui ha avanzato domanda);
 - di n. 2,00 punti per l’insegnamento presso la *Victoria University di Wellington* nell’a.a. 2010/2011 (per la medesima disciplina per cui ha avanzato domanda);
 - b) Quanto, invece, ai **titoli di studio**, l’**erroneità del punteggio** attribuito con riferimento:
 - al Diploma di cosiddetto vecchio (o previgente) ordinamento in “*Composizione*” conseguito presso il Conservatorio “*Alfredo Casella*” de L’Aquila, per cui gli sono stati attribuiti 2,50 punti in luogo dei 5,00 cui avrebbe avuto diritto;
 - al Diploma di Studi Superiori di “*Perfezionamento in Composizione*” rilasciato dall’Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma, per cui gli sono stati attribuiti 2,50 punti in luogo dei 5,00 cui avrebbe avuto diritto;
 - al Dottorato in “*Composizione*” (“*Doctor of Philosophy in Music Composition*”) conseguito presso l’University of New York at Buffalo (USA), in relazione al quale gli sono stati attribuiti 2,00 punti in luogo dei 4,00 cui avrebbe avuto diritto.
8. In definitiva, il Prof. Cavallone ha richiesto di vedersi:
 - attribuiti n. 15,60 punti per i titoli di servizio (in luogo dei 12,00 riconosciuti);
 - attributi n. 21,50 punti per i titoli di studio (in luogo dei 14,50 riconosciuti);

- di conseguenza, riconosciuto il **punteggio complessivo pari a n. 37,10 punti** (in luogo dei 26,50 assegnati) che lo avrebbe collocato al primo posto in graduatoria.
- 9. Il reclamo non ha tuttavia avuto alcun seguito; il Prof. Cavallone è infatti rimasto collocato in terza posizione con 26,50 punti anche nella graduatoria definitiva pubblicata in data 06/10/2021 (**doc. 6, pag. 10**), da ritenersi lesiva del diritto soggettivo del lavoratore per le seguenti ragioni di

DIRITTO

3

Sul diritto al riconoscimento del corretto punteggio in graduatoria.

Il punteggio complessivamente riconosciuto al Prof. Cavallone ai fini dell'inserimento nella graduatoria nazionale c.d. "205-bis" per la disciplina "CODD/02- Elementi di Composizione per Didattica della Musica" è sottostimato. La commissione ha infatti ommesso di valutare i servizi svolti all'estero nonché errato nel valutare i menzionati titoli di studio e culturali con l'effetto di attribuire al candidato un punteggio complessivamente inferiore a quello (che sarebbe stato) giusto e, di conseguenza, far "slittare" il ricorrente di ben due posizioni (dal primo al terzo posto) in graduatoria.

A) SUI TITOLI DI SERVIZIO

Per quanto concerne i **titoli di servizio**, l'omissione è evidente.

Ed infatti, esaminando attentamente la c.d. "scheda candidato" del Prof. Cavallone (**doc. 4**) si può evincere la **mancata attribuzione di punteggio in relazione ai servizi svolti all'estero negli aa.aa. 2009/2010 e 2010/2011** in barba a quanto previsto dall'art. 8 del D.M. n. 645/2001, secondo cui:

- con riferimento al settore artistico disciplinare per cui è stata presentata la domanda (art. 8, comma 1, lett. A1), «*il servizio prestato presso (...) Istituzioni estere è valutato qualora riconducibile al settore artistico disciplinare oggetto della domanda e svolto presso Istituzioni di livello equivalente a quelle italiane di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica*»;
- con riferimento al settore artistico disciplinare diverso da quello per cui è stata presentata la domanda (art. 8, comma 2, lett. A2), «*il servizio prestato presso (...) Istituzioni estere è valutato se svolto presso Istituzioni di livello equivalente a quelle italiane di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica*».

A corollario di tali previsioni, l'Amministrazione ha persino predisposto una tabella con cui ha determinato i diversi punteggi attribuibili in proporzione ai giorni di servizio effettivamente svolti,

fissando come parametro generale 0,40 punti ovvero 0,20 punti per ciascun mese di servizio (a seconda che il servizio sia stato svolto nel medesimo settore disciplinare o in settore diverso).

Nella procedura che ci occupa, pertanto, è **a tutti gli effetti possibile conseguire un punteggio anche in relazione ai servizi svolti all'estero**, a patto che le Istituzioni estere ove questi siano stati prestati risultino "equivalenti" ai Conservatori e/o alle Accademie del nostro ordinamento e ciò attraverso l'allegazione di *«una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti la natura giuridica dell'Istituzione ove è stato prestato il servizio»* (cfr. art. 5, comma 6 del D.M. n. 645/2001).

Ebbene, il Prof. Cavallone ha allegato tale documentazione alla domanda (v. **doc. 2**, ultima pagina) e poi anche in sede di reclamo (**doc. 5**), sia in relazione alla *Victoria University of Wellington* che per la *State University of New York at Buffalo*.

Le certificazioni rilasciate rispettivamente dall'Ambasciata d'Italia di Wellington (**doc. 7**) e dal Consolato Generale di New York (**doc. 8**), non lasciano spazio a interpretazioni, attestando inequivocabilmente che *«la natura giuridica della Victoria University of Wellington è quella di una Istituzione universitaria statale»* e che *«la Buffalo University è una istituzione accademica privata legalmente riconosciuta dall'ordinamento scolastico degli Stati Uniti d'America e (...) fa parte del sistema universitario dello Stato di New York. Il fine e l'organizzazione della suddetta istituzione accademica corrispondono a quelli degli Atenei italiani»*.

Insomma, **non vi era alcuna ragione per non riconoscere all'odierno ricorrente i punteggi previsti dal D.M. con riferimento ai servizi esteri elencati in domanda!**

Ed infatti il Prof. Cavallone avrebbe dovuto vedersi riconoscere:

- ex art. 8, comma 1, lett. A1) del D.M., **n. 2,00 punti** per il servizio d'insegnamento svolto presso la *Victoria University di Wellington* nell'a.a. 2010/2011 (nello specifico, dal 01/07/2010 al 30/11/2010, rientrando dunque nella "fascia" 135-164 giorni di servizio), relativo alla disciplina *"Composizione"* e dunque afferente al medesimo settore disciplinare indicato in domanda (*"Codd/02- Elementi di Composizione per Didattica della Musica"*);
- ex art. 8, comma 1, lett. A2) del D.M., **n. 1,60 punti** per il servizio d'insegnamento svolto presso la *State University of New York at Buffalo* nell'a.a. 2009/2010 (nello specifico, dal 31/08/2009 al 06/05/2010, rientrando dunque nella "fascia" 225-254 giorni di servizio), in quanto prestato per disciplina diversa (*"Pianista Accompagnatore"*) rispetto a quella indicata in domanda.

Pertanto, il **Prof. Cavallone ha diritto a vedersi assegnati ulteriori 3,60 punti con riferimento ai titoli di servizio.**

B) SUI TITOLI DI STUDIO E CULTURALI

La Commissione ha sottostimato anche il punteggio attribuito al ricorrente rispetto a tre titoli di studio indicati in domanda e cioè:

- a) il Diploma di c.d. vecchio o previgente ordinamento in “Composizione”** conseguito presso il Conservatorio “Alfredo Casella” de L’Aquila;
- b) il Diploma di Studi Superiori di “Perfezionamento in Composizione”** rilasciato dall’Accademia Nazionale “S. Cecilia” di Roma;
- c) il Dottorato di ricerca in “Composizione”** (“*Doctor of Philosophy in Music Composition*”) conseguito presso l’*University of New York at Buffalo* (USA).

Difatti, per tutti e tre questi titoli il punteggio attribuito dalla Commissione è risultato “dimezzato” in ragione del fatto che “Composizione” è stata erroneamente considerata disciplina differente rispetto a quella oggetto della domanda (“*CODD/02- Elementi di Composizione per Didattica della Musica*”).

Tale erroneo convincimento ha indotto la Commissione a far riferimento – quanto al punteggio da attribuire – alle previsioni dell’art. 8, comma 1, lett. B) del D.M. 645/2021 per la voce “*punteggio per altro titolo*”, con conseguente riconoscimento di 2,50 punti per i titoli *sub. a) e b)* e di 2,00 punti per il titolo *sub. c)*.

L’erroneità della valutazione operata è grossolana in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione, **“Composizione” è certamente attinente al settore oggetto della domanda** (“*Elementi di Composizione*”) **e sostenere altrimenti significherebbe rasentare l’assurdo**. Per fare un parallelismo con giurisprudenza sarebbe come dire che “*diritto privato*” non è attinente ad “*obbligazioni e contratti*”, ovvero, per usare una metafora geometrica, che nel caso di due cerchi concentrici il più grande non contiene il più piccolo. A riprova di ciò basti considerare che il settore artistico-disciplinare “*CODC/01 – Composizione*” «*si occupa degli aspetti compositivi in musica, comprendendo sia l’accezione della composizione originale, sia quella dell’elaborazione, della trascrizione, dell’arrangiamento e dell’improvvisazione. In particolare, mira a sviluppare, attraverso l’analisi e l’esercizio compositivo, le competenze storico-stilistiche e linguistiche in campo melodico, ritmico, armonico, contrappuntistico, timbrico, nonché le competenze tecnico-espressive relative all’uso della voce e di ogni organico*

strumentale anche abbinato all'elettronica. Fondamentale aspetto di questo settore è lo studio delle forme compositive e delle tecniche della comunicazione musicale». Mentre, proprio come un cerchio di diametro inferiore contenuto all'interno di altro cerchio concentrico di diametro maggiore, "Codd/02- Elementi di Composizione per Didattica della Musica" comprende «**gli aspetti compositivi in tutte le sue accezioni** (composizione originale, trascrizione, arrangiamento, improvvisazione, elaborazione)» (cfr. D.M. n. 89/2009, **doc. 9**).

La Commissione avrebbe quindi dovuto applicare i parametri fissati dall'art. 8, comma 1, lett. B) del D.M. n. 645/2021 con riferimento al "titolo attinente al settore artistico disciplinare" con riferimento ai titoli *sub. a)* e *b)* conseguiti in Italia e per il titolo *sub. c)*, conseguito all'estero.

Ad ogni buon conto, per estirpare in radice ogni possibile dubbio in merito all'ambito disciplinare oggetto del Dottorato svolto presso la *State University of New York at Buffalo* (USA), appare opportuno specificare che esso - per come attestato dalla documentazione allegata alla domanda in ossequio all'art. 5, comma 6, del D.M. n. 645/2001 (titolo di studio estero, tradotto e legalizzato; certificato analitico degli esami sostenuti rilasciato dall'Istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto; dichiarazione di valore in loco della rappresentanza diplomatica-consolare italiana competente, **v. doc. 10**) - è stato conseguito in "Composizione Musicale" alla conclusione del corso di studi del "Dipartimento di Musica" dell'Università americana, così risultando chiaramente attinente alla disciplina oggetto di domanda.

Pertanto, **la Commissione avrebbe dovuto attribuire:**

- **quanto al titolo *sub. a)*, 5,00 punti** (v. punto 1 della tabella allegata all'art. 8, comma 1, lett. B) del D.M. 645/2021), in luogo dei 2,50 riconosciuti;
- **quanto al titolo *sub. b)*, 5,00 punti** (v. punto 3 della tabella allegata all'art. 8, comma 1, lett. B) del D.M. 645/2021), in luogo dei 2,50 riconosciuti;
- **quanto al titolo *sub. c)*, 4,00 punti** (v. punto 4 della tabella allegata all'art. 8, comma 1, lett. B) del D.M. 645/2021), in luogo dei 2,00 riconosciuti.

Di conseguenza, il Prof. Cavallone ha diritto a vedersi riconosciuti ulteriori punti 7,00 punti con riferimento ai titoli di studio e culturali.

In definitiva, il Prof. Cavallone ha diritto a vedersi attribuito il punteggio complessivo di 37,10 punti (26,50 + 3,60 + 7,00) che gli consentirebbe addirittura di "balzare" al primo posto in graduatoria (attualmente occupato dalla Prof.ssa Daniela Terranova con 31,10 punti).

Peraltro, un analogo effetto si verificherebbe anche nella denegata (e non creduta) ipotesi che, all'esito del presente giudizio, gli venga riconosciuto solamente il punteggio "aggiuntivo" relativo ai titoli di studio ($7,00 + 26,50 = 33,50$).

Diversamente, nel caso in cui venisse riconosciuta l'erroneità della valutazione operata dalla Commissione con riferimento ai soli titoli di servizio o a parte di essi e/o solo in relazione a taluno dei titoli di studio indicati in precedenza, il Prof. Cavallone avanzerebbe comunque in seconda posizione "scavalcando" quantomeno il Prof. Raffaele Sargenti a cui sono stati attribuiti punti 26,60 (0,10 punti in più rispetto al ricorrente).

La collocazione in prima, seconda o terza posizione in graduatoria risulta evidentemente dirimente ai fini dell'ordine di chiamata per incarichi a tempo determinato o per l'immissione in ruolo nonché per la scelta della sede di servizio.

Sulla Giurisdizione del Giudice Ordinario.

Per mero tuziorismo difensivo si precisa che, per costante Giurisprudenza (*ex multis* Sentenze TAR Lazio Roma, nn. 7340/2015, 6101/2015 e 5975/2015) elaborata in relazione alla procedura di formazione delle precedenti ed analoghe graduatorie nazionali ex L. 128/2013 (e D.M. 526/2014), la giurisdizione sulle controversie inerenti al collocamento dei docenti nelle graduatorie nazionali AFAM spetta al Giudice Ordinario, "(...) venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, co. 2, del D.lgs. n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione". Ed ancora: "la procedura di inserimento nella graduatoria nazionale AFAM di cui al D.M. 526/2014 (e dunque, per analogia, anche quella identica relativa all'inserimento nella graduatoria nazionale AFAM di cui al D.M. 645/2021 oggetto del presente ricorso, ndr) non ha nulla né del concorso né per esami né per titoli per i quali ai sensi dell'art. 63, co. 4 resta devoluta al giudice amministrativo la relativa giurisdizione".

Alla stregua di quanto sopra, il Prof. Paolo Cavallone, come in atti rappresentato e difeso, chiede che la S.V., previ gli incumbenti di rito, voglia fissare udienza di discussione del ricorso, all'esito del quale si insisterà per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

"Voglia il Tribunale adito,

- per tutte le spiegate ragioni e previa disapplicazione di ogni atto presupposto, accertare e dichiarare il diritto del Prof. Paolo Cavallone a vedersi riconosciuto il punteggio complessivo di 37,10 ovvero quello diverso, maggiore o minore, ritenuto di giustizia;

- per l'effetto, condannare il MUR a rettificare la graduatoria ex D.M. n. 645/2021 relativa alla disciplina "Codd/02 – Elementi di Composizione per Didattica della Musica" attribuendo al Prof. Cavallone il punteggio di 37,10 ovvero quello diverso, maggiore o minore, ritenuto di giustizia;

Con vittoria di spese, competenze e onorari come per legge, incluso il c.d. rimborso forfettario 15% ed il rimborso del contributo unificato nella misura di € 259,00".

Senza invertire l'onere della prova, in caso di ammissione di prova di controparte, si chiede di essere ammessi alla prova contraria ed alla diretta che si rendesse necessaria e che verrà precisata a seguito della difesa di parte resistente.

In via istruttoria si offrono in comunicazione i seguenti documenti in copia:

1. D.M. 645 del 31 maggio 2021;
2. Domanda Prof. Cavallone;
3. Graduatoria nazionale 205 *bis* provvisoria;
4. Scheda valutazione Prof. Cavallone;
5. Reclamo Prof. Cavallone;
6. Graduatoria nazionale 205 *bis* definitiva;
7. Certificazione consolare su servizio presso la Victoria University of Wellington;
8. Certificazione consolare su servizio presso la State University of New York at Buffalo;
9. Declaratorie settori artistico disciplinari D.M. n. 89/2009;
10. Documentazione su Dottorato in "Composizione" conseguito presso l'University of New York at Buffalo.

Ai sensi dell'art. 14 T.U. 30/5/2002, n. 115, si dichiara il ricorso ha valore indeterminabile per cui il contributo unificato è pari ad € 259,00.

Roma, 15/12/2021

Avv. Giuseppe Leotta